



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 254 della seduta del 21 giugno 2019.

Oggetto: Approvazione aggiornamenti norme regionali in materia di condizionalità in recepimento dell'art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: On.le Gerardo Mario Oliverio

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale ed Autorità di Gestione: Dott. Giacomo Giovinazzo

Dirigente Settore: Ing. Pasquale Celebre

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente		X
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale Vicario del Dipartimento Bilancio
D.ssa S. Buonaiuto

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii.;
- il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CEE) n. 1234/2007 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento delegato UE n. 1393/2016 della Commissione, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii.;
- il Reg. Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019 recante "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti diretti e di programmi di sviluppo rurale".

RITENUTO CHE:

- la Regione deve definire con propria Deliberazione di Giunta Regionale l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale, ai sensi dell'art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019;
- occorre approvare gli aggiornamenti delle norme regionali in materia di condizionalità in recepimento al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019, di cui all'Allegato "A" che costituisce parte integrante del presente atto;
- occorre aggiornare le norme regionali in materia di condizionalità approvate con D.G.R. n. 258 del 20/06/2017 e con D.G.R. n. 246 del 14/06/2018, con le norme regionali di cui al predetto Allegato "A";

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi del Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019, la bozza di proposta recante gli aggiornamenti delle norme regionali oggetto di approvazione è stata trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo con nota prot. SIAR n. 159708 del 18/04/2019;
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, con nota prot. n. 23893 del 03/06/2019, acquisita agli atti al prot. SIAR n. 219261 del 10/06/2019, ha fatto pervenire il proprio assenso all'approvazione in Giunta della bozza esaminata;
- non ricorrono i casi previsti dalla circolare n. 25/AdG del 26/03/2009 per la richiesta di parere preventivo dell'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020;

VISTO l'allegato A che costituisce parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale/Autorità di Gestione del PSR Calabria ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale/Autorità di Gestione del PSR Calabria ed il Dirigente di Settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che il Dirigente Generale/Autorità di Gestione del PSR Calabria ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale, in quanto tutti gli impegni previsti nell'Allegato A sono a carico dei beneficiari;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi,

DELIBERA

- 1.- di approvare gli aggiornamenti delle norme regionali in materia di condizionalità in recepimento dell'art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019, di cui all'Allegato "A" che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2.- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo ed all'Organismo Pagatore ARCEA;
- 3.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Francesca Palumbo

IL PRESIDENTE

On.le Gerardo Mario Oliverio

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 24/06/2019 al Dipartimento/i interessato/i ☒ al Consiglio Regionale ☐

L'impiegato addetto



REGIONE CALABRIA

Norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019.

**ELENCO DEGLI IMPEGNI DI CONDIZIONALITA' DA
APPLICARE A LIVELLO REGIONALE**

**Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni
Agronomiche ed Ambientali (BCAA)**

SETTORE 1

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni
agronomiche del terreno

I TEMA PRINCIPALE: Acque

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e ss.mm.ii.:
 - articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Normativa regionale

Deliberazione Giunta Regionale n. 393 del 06.06.2006, recante per oggetto "Programma d'azione da adottare nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" (BURC n.13 del 15 luglio 2006) e ss.mm.ii., approvate con DGR n.623 del 28/09/2007, DGR n. 301 del 28/06/2012 e DGR n. 63 del 08/03/2013 e comprendenti anche relativa conferma perimetrazione delle aree.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del D.M. n. 497 del 17/01/2019, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 23, comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019 in Regione Calabria, si applicano, a livello dell'azienda agricola, gli impegni previsti nelle parti I e II del programma d'azione, approvato dalla Regione con DGR n. 393/2006 e ss.mm.ii..

Per tutto ciò che riguarda la disciplina relativa all'utilizzazione agronomica del digestato si fa riferimento al Decreto 25 febbraio 2016.

Sono fatti salvi eventuali impegni comunque ricompresi nella normativa nazionale, con particolare riferimento alle istruzioni operative di AGEA e dell'Organismo Pagatore ARCEA.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del D.M. n. 497 del 17/01/2019.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

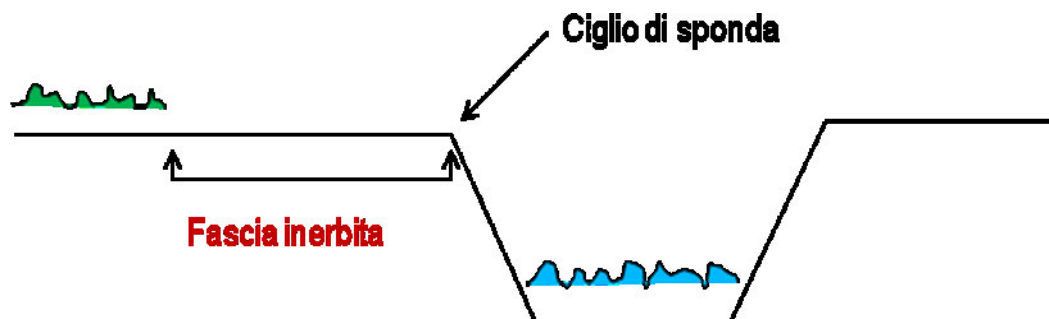
a) **Divieti di fertilizzazioni.**

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici di cui all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabiliti dal "Programma d'azione da adottare nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola". L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) **Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.**

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATM) n. 131/2008 e n. 260/2010.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

“*Scoline e fossi collettori*”: (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

“*Adduttori d'acqua per l'irrigazione*”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

“*Pensili*”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

“*Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua*”.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi ovvero ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Normativa regionale e nazionale

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del 30 giugno 2009 la Regione Calabria ha adottato il Piano di Tutela delle Acque ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2013, pubblicato in G.U. n. 160 del 10/07/2013, è stato approvato il Piano di Gestione del Bacino Idrografico del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

Intervento della Regione

In conformità all'articolo 23, comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019 in Regione Calabria si applicano gli impegni di seguito riportati:

- In relazione all'impegno a) è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016. Il predetto impegno si applica su tutti i corsi d'acqua della Regione Calabria, indipendentemente se essi ricadono o meno nelle aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) individuate dalla Regione nella relativa perimetrazione.
Tuttavia, l'impegno in esame si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Inoltre, lo stesso si considera assolto nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con microportata di erogazione.
La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.
- In relazione alla costituzione ovvero non eliminazione della fascia inerbita si applicano gli impegni di cui al precedente punto b). I corpi idrici che sono soggetti al presente vincolo sono quelli di seguito elencati e rappresentati, individuati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque (DGR 394/2009) e del Piano di Gestione del Bacino Idrografico del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (DPCM 10/04/2013).

Corpi idrici perenni o intermittenti dove vige l'obbligo di costituire ovvero non eliminare la fascia inerbita							
1	Fiumara Alaca	43	Fiume Garga	85	Torrente Castiglione	127	Torrente Turbolo
2	Fiumara Allaro	44	Fiume Lao	86	Torrente Cino	128	Torrente Turrina
3	Fiumara Ancinale	45	Fiume Lese	87	Torrente Colognati	129	Torrente Uria
4	Fiumara Bonamico	46	Fiume Licetto	88	Torrente Coriglianeto	130	Torrente Vaccuta

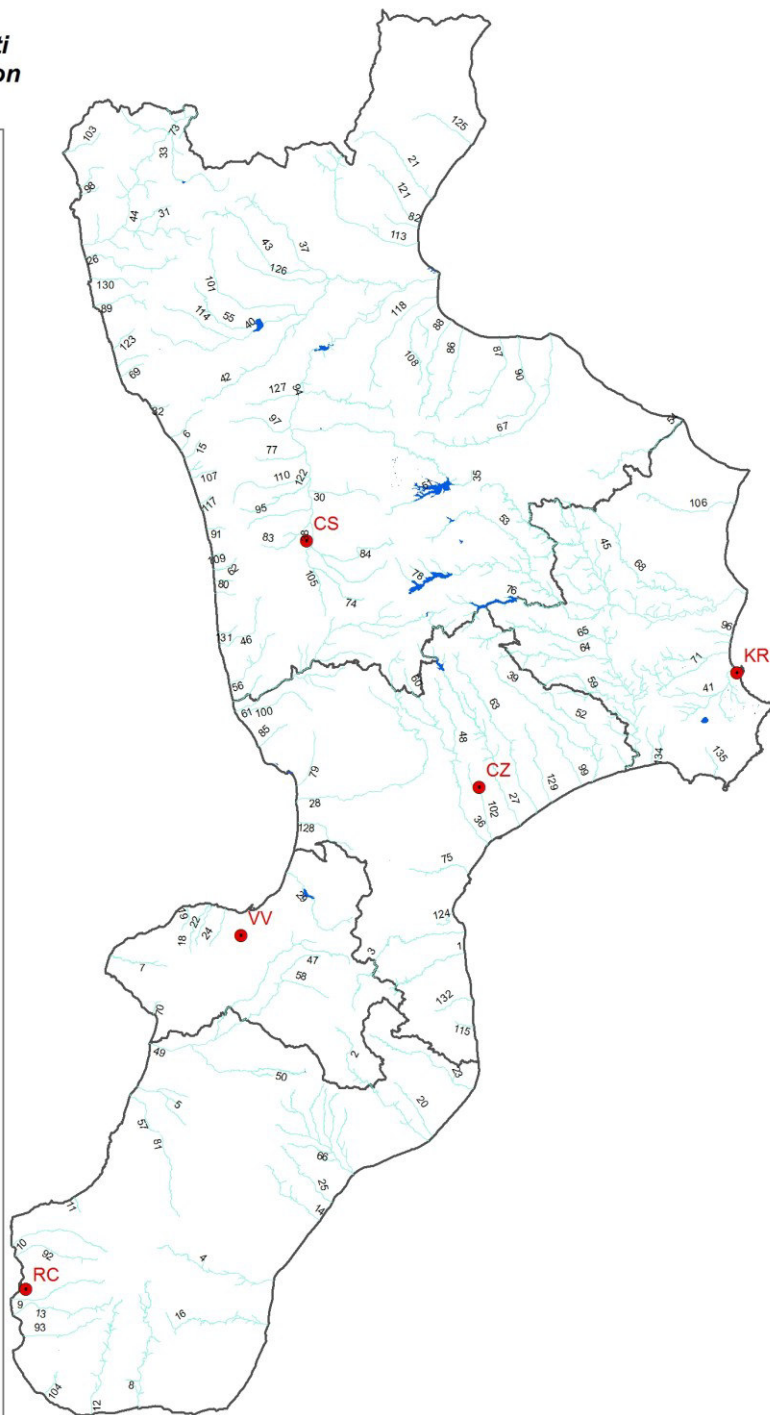
5	Fiumara Budello	47	Fiume Marepotamo	89	Torrente Corvino	131	Torrente Verri
6	Fiumara dei Bagni	48	Fiume Melito	90	Torrente Coserie	132	Torrente Vodà
7	Fiumara della Ruffa	49	Fiume Mesima	91	Torrente Deuda	133	Vallone Dragone
8	Fiumara di Amendolea	50	Fiume Metramo	92	Torrente di Gallico	134	Vallone Pozzo Fieto
9	Fiumara di Calopinace	51	Fiume Mucone	93	Torrente di Valanidi	135	Vallone Vorgia
10	Fiumara di Catona	52	Fiume Nasari	94	Torrente Duglia		
11	Fiumara di Favazzina	53	Fiume Neto	95	Torrente Emoli		
12	Fiumara di Melito	54	Fiume Nica	96	Torrente Fallao		
13	Fiumara di S. Agata	55	Fiume Occido	97	Torrente Finita		
14	Fiumara Gerace	56	Fiume Oliva	98	Torrente Fiuzzi		
15	Fiumara la Serra	57	Fiume Petrace	99	Torrente Frasso		
16	Fiumara La Verde	58	Fiume Potamo	100	Torrente Grande		
17	Fiumara Lavandaia	59	Fiume S. Antonio	101	Torrente Grondo		
18	Fiumara Murria	60	Fiume S.Elia	102	Torrente La Fiumarella		
19	Fiumara Potame	61	Fiume Savuto	103	Torrente la Tortora		
20	Fiumara Precariti	62	Fiume Scioviano	104	Torrente Laponte		
21	Fiumara Saraceno	63	Fiume Simeri	105	Torrente Lassa		
22	Fiumara Spataro	64	Fiume Soleo	106	Torrente Lipuda		
23	Fiumara Stilaro	65	Fiume Tacina	107	Torrente Maddalena		
24	Fiumara Trainiti	66	Fiume Torbido	108	Torrente Malfrancato		
25	Fiumara Vito	67	Fiume Trionto	109	Torrente Malpertuso		
26	Fiume Abatemarco	68	Fiume Vitravo	110	Torrente Maviglia		
27	Fiume Alli	69	Fosso Bambagia	111	Torrente Mercaudo		
28	Fiume Amato	70	Fosso Britto	112	Torrente Ponticelli		
29	Fiume Angitola	71	Fosso del	113	Torrente Raganello		
30	Fiume Arente	72	Fosso di Mare	114	Torrente Rosa		
31	Fiume Argentino	73	Fosso Schettino	115	Torrente S. Antonio		
32	Fiume Aron	74	Torrente Albicello	116	Torrente S. Domenico		
33	Fiume Battendiero	75	Torrente Alessi	117	Torrente S. Francesco		
34	Fiume Busento	76	Torrente Ampollino	118	Torrente S. Mauro		
35	Fiume Cecita	77	Torrente Annea	119	Torrente Sangineto		
36	Fiume Corace	78	Torrente Arvo	120	Torrente Saraceno		
37	Fiume Coscile o Sibari	79	Torrente Bagni	121	Torrente Satanasso		
38	Fiume Crati	80	Torrente Bardano	122	Torrente Settimo		
39	Fiume Crocchio	81	Torrente Calabro	123	Torrente Soleo		
40	Fiume Esaro	82	Torrente Caldana	124	Torrente Soverato		
41	Fiume Esaro di Crotone	83	Torrente Campagnano	125	Torrente Straface		
42	Fiume Follone	84	Torrente Cardone	126	Torrente Tiro		



Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari

**Corpi idrici perenni o intermittenti
dove vige l'obbligo di costituire /non
eliminare la fascia inerbita**

Corpi idrici perenni o intermittenti			
1	Fiumara Alaca	69	Fosso Bambagia
2	Fiumara Allaro	70	Fosso Britto
3	Fiumara Ancinale	71	Fosso del Passovecchio
4	Fiumara Bonamico	72	Fosso di Mare
5	Fiumara Budello	73	Fosso Schettino
6	Fiumara dei Bagni	74	Torrente Albicello
7	Fiumara della Ruffa	75	Torrente Alessi
8	Fiumara di Amendolea	76	Torrente Ampollino
9	Fiumara di Calopinace	77	Torrente Anea
10	Fiumara di Catona	78	Torrente Arvo
11	Fiumara di Favazzina	79	Torrente Bagni
12	Fiumara di Melito	80	Torrente Bardano
13	Fiumara di S. Agata	81	Torrente Calabro
14	Fiumara Gerace	82	Torrente Caldana
15	Fiumara la Serra	83	Torrente Campagnano
16	Fiumara La Verde	84	Torrente Cardone
17	Fiumara Lavandaia	85	Torrente Castiglione
18	Fiumara Muria	86	Torrente Cino
19	Fiumara Potame	87	Torrente Colognati
20	Fiumara Precanti	88	Torrente Coriglianeto
21	Fiumara Saraceno	89	Torrente Corvino
22	Fiumara Spataro	90	Torrente Coserie
23	Fiumara Stilaro	91	Torrente Deuda
24	Fiumara Trainiti	92	Torrente di Gallico
25	Fiumara Vito	93	Torrente di Valandi
26	Fiume Abatemarco	94	Torrente Duglia
27	Fiume Alii	95	Torrente Emoli
28	Fiume Amato	96	Torrente Fallao
29	Fiume Angitola	97	Torrente Finia
30	Fiume Arente	98	Torrente Fiuizi
31	Fiume Argentino	99	Torrente Frasso
32	Fiume Aron	100	Torrente Grande
33	Fiume Battendiero	101	Torrente Grondo
34	Fiume Busenbo	102	Torrente La Fiumarella
35	Fiume Cecita	103	Torrente la Tortora
36	Fiume Corace	104	Torrente Laponte
37	Fiume Coscile o Sibari	105	Torrente Lassa
38	Fiume Crati	106	Torrente Lipuda
39	Fiume Crocchio	107	Torrente Maddalena
40	Fiume Esaro	108	Torrente Malfrancato
41	Fiume Esaro di Crotona	109	Torrente Malperuso
42	Fiume Follone	110	Torrente Maviglia
43	Fiume Garga	111	Torrente Mercaudo
44	Fiume Lao	112	Torrente Ponticelli
45	Fiume Lese	113	Torrente Raganello
46	Fiume Licetto	114	Torrente Rosa
47	Fiume Marepotamo	115	Torrente S. Antonio
48	Fiume Melito	116	Torrente S. Domenico
49	Fiume Mesima	117	Torrente S. Francesco
50	Fiume Metramo	118	Torrente S. Mauro
51	Fiume Mucone	119	Torrente Sangineto
52	Fiume Nasari	120	Torrente Saraceno
53	Fiume Neto	121	Torrente Satanasso
54	Fiume Nica	122	Torrente Settimo
55	Fiume Occido	123	Torrente Soleo
56	Fiume Oliva	124	Torrente Soverato
57	Fiume Petrace	125	Torrente Straface
58	Fiume Potamo	126	Torrente Tiro
59	Fiume S. Antonio	127	Torrente Turbolo
60	Fiume S. Elia	128	Torrente Turrina
61	Fiume Savuto	129	Torrente Uria
62	Fiume Scioviano	130	Torrente Vaccuta
63	Fiume Simeri	131	Torrente Verri
64	Fiume Soleo	132	Torrente Voda
65	Fiume Tacina	133	Vallone Dragone
66	Fiume Torbido	134	Vallone Pozzo Fiato
67	Fiume Trionto	135	Vallone Vorgia
68	Fiume Vitrovo		



Al fine di garantire l'effettiva controllabilità del suddetto requisito la Regione Calabria, su richiesta degli organismi preposti ai controlli, potrà rendere disponibile la cartografia in formato shapefile relativa ai corpi idrici assoggettati alla presente norma.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione Calabria nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e successive modificazioni;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti;
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 4, del D.M. n. 497 del 17/01/2019.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del D.M. n. 497 del 17/01/2019.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 23, comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, in Regione Calabria si applicano gli impegni sopra descritti.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del D.M. n. 497 del 17/01/2019.

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (articolo 74 (1), lettera ff) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (articolo 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (articolo 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (articolo 74 (1), lettera g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) le “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'articolo 101 (7), lettere a), b), c) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (articolo 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo 104).

Ai fini del D.M. n. 497 del 17/01/2019, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 23 comma 3 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di cui agli articoli 103, 104 e 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del D.M. n. 497 del 17/01/2019.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del D.M. n. 497 del 17/01/2019, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del medesimo Decreto Ministeriale.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa,
 - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 23, comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019 in Regione Calabria si applica quanto segue:

- In relazione all'impegno a) sono previste le seguenti disposizioni:
 - 1) *Suddivisione del territorio in aree omogenee per rischio di erosione*

Per le finalità della presente norma il territorio regionale è suddiviso in tre classi di rischio erosivo: “Erosione da nulla a leggera”, erosione da “moderata a severa”, erosione da “molto severa a catastrofica”. Le aree a rischio di “erosione da nulla a leggera” possono essere estratte, ai fini del controllo della norma, solo nel campione casuale.

La relativa elaborazione cartografica, pubblicata sul B.U.R. Calabria, Supplemento Straordinario n. 2 del 23.02.06, è stata effettuata dall'ARSSA (oggi ARSAC) - Servizio Agropedologia che la rende disponibile in formato shapefile per l'applicazione del presente standard;

2A) Per terreni ricadenti nella classe di rischio “erosione nulla o leggera”: assicurare una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno, in caso di evidenze di fenomeni erosivi diffusi (rigagnoli) e in assenza di sistemazioni;

2B) Per tutti i terreni che ricadono nelle classi di rischio erosivo con erosione da “moderata a severa” e da “molto severa a catastrofica” (erosione non sostenibile) che manifestino fenomeni erosivi evidenziabili da incisioni diffuse e in assenza di sistemazioni, si deve assicurare una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.

➤ In relazione all'impegno b) sono previste le seguenti disposizioni:

1) *Suddivisione del territorio in aree omogenee per rischio di erosione*

Per le finalità della presente norma il territorio regionale è suddiviso in tre classi di rischio erosivo: “Erosione da nulla a leggera”, erosione da “moderata a severa”, erosione da “molto severa a catastrofica”. Le aree a rischio di “erosione da nulla a leggera” possono essere estratte, ai fini del controllo della norma, solo nel campione casuale.

La relativa elaborazione cartografica, pubblicata sul B.U.R. Calabria, Supplemento Straordinario n. 2 del 23.02.06, è stata effettuata dall'ARSSA (oggi ARSAC) - Servizio Agropedologia che la rende disponibile in formato shapefile per l'applicazione del presente standard;

2A) Per terreni ricadenti nella classe di rischio “erosione nulla o leggera”:

nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 gennaio si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura, in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) in caso di evidenze di fenomeni erosivi diffusi (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso;

2B) Per tutti i terreni che ricadono nelle classi di rischio erosivo con erosione da “moderata a severa” e da “molto severa a catastrofica” (erosione non sostenibile) in caso si manifestino fenomeni erosivi evidenziabili da incisioni diffuse in assenza di sistemazioni, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 gennaio si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura, in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
--

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del D.M. n. 497 del 17/01/2019);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del D.M. n. 497 del 17/01/2019).

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, sono previsti i seguenti impegni relativi alla presente norma,

- in relazione all'impegno a):

A. Suddivisione del territorio in aree omogenee per rischio di erosione

Per le finalità della presente norma il territorio regionale è suddiviso in tre classi di rischio erosivo: "Erosione da nulla a leggera", erosione da "moderata a severa", erosione da "molto severa a catastrofica". Le aree a rischio di "erosione da nulla a leggera" possono essere estratti, ai fini del controllo della norma, solo nel campione casuale

La relativa elaborazione cartografica, pubblicata sul B.U.R. Calabria, Supplemento Straordinario n. 2 del 23/02/2006, è stata effettuata dall'ARSSA (oggi ARSAC) - Servizio Agropedologia che la rende disponibile in formato shapefile per l'applicazione del presente standard.

B. Criteri di esecuzione di solchi acquai temporanei e distanze

B.1 terreni ricadenti nella classe di rischio "erosione nulla o leggera": nei casi di evidenze di fenomeni erosivi diffusi (rigagnoli) in presenza di terreni declivi e in assenza di sistemazioni: interruzione della lunghezza del versante con solchi acquai temporanei ad andamento trasversale alla massima pendenza, tracciati in maniera tale da convogliare con lieve pendenza l'acqua piovana in fossi naturali. La distanza tra un solco e l'altro non deve essere superiore a 80 metri,

B.2 terreni ricadenti nella classe di rischio "erosione da moderata a severa" che evidenziano fenomeni erosivi in presenza di terreni declivi e in assenza di sistemazioni: interruzione della lunghezza del versante con solchi acquai temporanei ad andamento trasversale alla massima pendenza, tracciati in maniera tale da convogliare con lieve pendenza l'acqua piovana in fossi naturali. La distanza tra un solco e l'altro non deve essere superiore a 80 metri.

B.3 terreni ricadenti nella classe di rischio "erosione da molto severa a catastrofica" che evidenziano fenomeni erosivi, in presenza di terreni declivi e in assenza di sistemazioni: interruzione della lunghezza del versante con solchi acquai temporanei ad andamento trasversale alla massima pendenza, tracciati in maniera tale da convogliare con lieve pendenza l'acqua piovana in fossi naturali. La distanza tra un solco e l'altro non deve essere superiore a 60 metri.

C. Impegni alternativi

Nel caso di ricorso alle deroghe, i solchi acquai possono essere sostituiti da fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza di larghezza non inferiore a 5 metri e distanti tra loro non più di 60 metri, oppure dall'adozione della semina su sodo.

- in relazione all'impegno b):

Sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno alla risorsa suolo, alla sua funzionalità e alla sua tipicità. L'asportazione degli orizzonti fertili e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo. Si intendono esclusi dall'applicazione della presente norma i modellamenti del terreno realizzati nell'ambito dei miglioramenti fondiari autorizzati e finanziati nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale adottati dalla Regione Calabria.

- in relazione all'impegno c):

Si prescrive la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- si considera rispettato in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione:

Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del D.M. n. 497 del 17/01/2019.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 23, comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, in Regione Calabria la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alle deroghe è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis* (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – "Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Normativa regionale

- Legge regionale n.10 del 14 luglio 2003, recante “Norme in materia di aree protette” (BURC n.13 del 16 luglio 2003, supplemento straordinario n. 2 del 19.07.2003);
- Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2009, n. 749 Approvazione Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli» relativa alla conservazione dell’avifauna e modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2008 del 4/8/2008 e al Regolamento regionale n. 5/2009 del 14/5/2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 117 del 08 aprile 2014 Revisione del Sistema Regionale delle ZPS - Direttiva 2009/147/CE “conservazione degli uccelli selvatici”, Direttiva 92/43/CEE “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 29 aprile 2014 Approvazione in via definitiva della Revisione del Sistema Regionale delle ZPS - Direttiva 2009/147/CE “conservazione degli uccelli selvatici”, Direttiva 92/43/CEE “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche di alla cui DGR n. 117 del 08-04-2014.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del D.M. n. 497 del 17/01/2019 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

Descrizione degli impegni

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Intervento della Regione

A norma dell’articolo 23, comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019 in Regione Calabria, a livello di beneficiario, si applicano gli impegni di seguito elencati.

All'interno delle ZPS le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lettera b) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del medesimo decreto relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”. Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell’ambito della BCAA 7.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/43 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C (2017) 8260] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 15, 19 gennaio 2018);
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/42 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C (2017) 8259] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 15, 19 gennaio 2018);
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/37 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C (2017) 8239] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 15, 19 gennaio 2018).

Normativa regionale

- Legge regionale n.10 del 14 luglio 2003, recante “Norme in materia di aree protette” (BURC n.13 del 16 luglio 2003, supplemento straordinario n. 2 del 19.07.2003);
- Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2009, n. 749 Approvazione Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli» relativa alla conservazione dell’avifauna e modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2008 del 4/8/2008 e al Regolamento regionale n. 5/2009 del 14/5/2009
- Deliberazione della Giunta Regionale n.607 del 27 giugno 2005, recante “Revisione del sistema Regionale delle ZPS (Direttiva 79/409 CEE <<Uccelli>>, conservazione dell’avifauna selvatica e Direttiva 92/43 CEE <<Habitat>> conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica (BURC n. 14 del 1 agosto 2005);
- Deliberazione della Giunta Regionale n.350 del 5 maggio 2008, “Revisione del sistema Regionale delle ZPS (Direttiva 79/409 CEE <<Uccelli>> recante <<conservazione dell’avifauna selvatica>> e Direttiva 92/43 CEE <<Habitat>> relativa alla <<conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica>> - Adempimenti.” (BURC n. 15 del 1 agosto 2008);
- Deliberazione della Giunta Regionale n.816 del 3 novembre 2008, “Revisione del sistema Regionale delle ZPS (Direttiva 79/409 CEE <<Uccelli>> recante <<conservazione dell’avifauna selvatica>> e Direttiva 92/43 CEE <<Habitat>> relativa alla <<conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica>> - Adempimenti – D.G.R. n. 350 del 5/5/2008 – Parere IV Commissione <<Assetto, Utilizzazione del Territorio e Protezione dell’Ambiente>> Consiglio regionale prot. N. 230/8ª leg. Del 18/9/2008” (BURC n. 23 del 1 dicembre 2008);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 117 del 08 aprile 2014 Revisione del Sistema Regionale delle ZPS - Direttiva 2009/147/CE “conservazione degli uccelli selvatici”, Direttiva 92/43/CEE “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 29 aprile 2014 Approvazione in via definitiva della Revisione del Sistema Regionale delle ZPS - Direttiva 2009/147/CE “conservazione degli uccelli selvatici”, Direttiva 92/43/CEE “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche di alla cui DGR n. 117 del 08-04-2014;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.946 del 9 dicembre 2008, recante D.P.R. 357/97 e s.m.i.<<Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE – Conservazione habitat, flora e fauna>> - Adempimenti;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.948 del 9 dicembre 2008, “Direttiva 92/43/CEE relativa alla <<conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica>> - D.P.R. 357/97 – D.G.R. 759/03 – D.M. del 3/9/2002 – D.M. del 17/10/2007 n. 184 D.D.G. n. 14856 del 17/9/04 – D.D.G. n. 1554 del 16/2/05. Approvazione piani di gestione (P.d.G.) dei Siti della Rete Natura 2000 redatti dalle Province di Cosenza – Catanzaro – Reggio Calabria – Crotone – Vibo Valentia”.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del D.M. n. 497 del 17/01/2019 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli impegni

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Intervento della Regione

A norma dell’articolo 23 comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, in Regione Calabria, a livello di azienda agricola, si applicano gli impegni sopra descritti.

IV TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del D.M. n. 497 del 17/01/2019.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Intervento della Regione

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019 in Regione Calabria vige la norma che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Relativamente alla tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria si applicano le norme stabilite dalla Legge regionale 30 ottobre 2012, n.48 e ss.mm.ii..

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per "*siepi*" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "*alberi in filari*" si intende un andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "*sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche*" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.

3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

SETTORE 2

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): articolo 14;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): allegato;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d ed e)) e sez. 9 (lettere a e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b, c, d ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii e iii)), lettera b) (punti i e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato

III (nella rubrica “SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI”, PUNTO 1. INTITOLATO ‘Stoccaggio’, prima e ultima frase e punto 2. Intitolato ‘Distribuzione’ terza frase), articolo 5, paragrafo 6;

- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005, n): articolo 18.

Recepimento

- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016);
- Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 497 del 17/01/2019.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione.

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:

- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
- ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
- iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
- ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
- iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
- ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
- ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d. tenere opportuna registrazione³ di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
- ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
- iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

Intervento delle Regione

A norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, in Regione Calabria, a livello di azienda agricola, si applicano tutti gli impegni sopra indicati.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento

³ Per “opportuna registrazione” si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 497 del 17/01/2019.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, in Regione Calabria, a livello di azienda agricola, si applicano tutti gli impegni sopra indicati.

II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

Articoli 3,4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – (GU n. 282 del 2/12/2010).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A: Comunicazione dell'azienda agricola alla A.S.L. per la registrazione dell'azienda.
- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
 - A.2 comunicazione al servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.
- B: Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda agricola e aggiornamento della BDN
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale
 - B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
 - B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;
 - B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni).
Movimentazione dei capi tramite Modello 4 da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e comunicate/aggiornate in BDN, entro 7 giorni dagli eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.
- C: Identificazione e registrazione degli animali
- C.1 Obbligo di identificazione individuale con codice aziendale, entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, in Regione Calabria, a livello di azienda agricola, si applicano tutti gli impegni sopra indicati.

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

Articoli 4 e 7

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. 14.06.1996 n. 138) e ss.mm.ii;
- Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015);
- Decreto ministeriale 28 giugno 2016 - “Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali” (G.U. n. 205 del 2/9/2016)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e ss.mm.ii.;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»” (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e ss.mm.ii.;
- Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n. 281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante: “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
- Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P. “Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: Registrazione dell’azienda presso l’ASL e in BDN.

- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN);
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda (entro 7 giorni dall’evento);
- A.3 Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN con accesso qualificato nelle forme previste;
 - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
 - avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L..

B: Identificazione e registrazione degli animali.

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali;
 - B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000;
 - B.3 Presenza del passaporto nei casi previsti dalla legge (capi destinati agli scambi comunitari);
 - B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.
- C: Tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN.
- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
 - C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
 - C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
 - C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.
- D: Movimentazione dei capi in uscita dall'azienda.
- D.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);
 - D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore;
 - D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.
- E: Movimentazione dei capi in ingresso dall'azienda.
- E.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, in Regione Calabria, a livello di azienda agricola, si applicano tutti gli impegni sopra indicati.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996).
- O.M. 28 maggio 2015 recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015), come prorogata dall'O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24/6/2017);
- D.M. 28 giugno 2016 – "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali"" (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016);
- Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina" (G.U. n.180 del 04 agosto 2005).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, con allevamenti ovicapri.

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicapri. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: Registrazione dell'azienda in BDN.

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN);
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN, con accesso qualificato nelle forme previste;
 - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
 - avvalendosi del Servizio Veterinario;
- A.3 Comunicazioni al Servizio Veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.

B: Tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN.

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- B.6 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- B.7 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

C: Identificazione e registrazione degli animali.

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima;
- C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010. Ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altro di tipo convenzionale (marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, in Regione Calabria, a livello di azienda agricola, si applicano tutti gli impegni sopra indicati.

III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento

- Decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000, "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)" (G.U. n. 59 dell'11 /03/2000 S.O.) e ss.mm.ii..

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 497 del 17/01/2019 con allevamenti.

Descrizione degli impegni

Devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

- 1 Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali
- 2 Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
- 3 Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
- 4 Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
- 5 Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale"
- 6 Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.
- 7 Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, in Regione Calabria, a livello di azienda agricola, si applicano tutti gli impegni sopra indicati.

IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

commercio di prodotti fitosanitari (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e ss.mm.ii.;

- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 497 del 17/01/2019.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto

previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e ss.mm.ii., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale dell'/degli interventi da lui effettuato/i. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del PF, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;

- alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, in Regione Calabria, a livello di azienda agricola, si applicano tutti gli impegni sopra indicati.

SETTORE 3

Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 23 comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, in Regione Calabria le aziende agricole, devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii..

Intervento della Regione

A norma dell’articolo 23 comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, in Regione Calabria, le aziende agricole devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii..

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001"Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 “Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all’attività di controllo” (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii..

Intervento della Regione

A norma dell’articolo 23 comma 1 del D.M. n. 497 del 17/01/2019, in Regione Calabria, le aziende agricole devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii..